



Comune di Baldichieri d'Asti
Provincia di Asti

REGOLAMENTO COMUNALE
DI
POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

Articolo 2 - Competenze

Articolo 3 - Responsabilità

Articolo 4 - Autorizzazioni di Stato Civile

Articolo 5 - Servizi gratuiti e a pagamento

Articolo 6 – Atti a disposizione del pubblico

CAPO II - PROCEDIMENTI DI POLIZIA MORTUARIA, OSSERVAZIONE DEI CADAVERI,

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

Articolo 7 – Facoltà di disporre della salma e dei funerali

Articolo 8 – Attività necroscopica

Articolo 9 – Cura della salma

Articolo 10 – Depositi di osservazione

CAPO III – FERETRI

Articolo 11 - Deposizione della salma nel feretro

Articolo 12 - Verifica e chiusura feretri- tempo massimo in cui procedere alla inumazione

Articolo 13 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

Articolo 14 - Fornitura gratuita di feretri

Articolo 15 - Piastrina di riconoscimento

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 16 - Modalità del trasporto e percorso .

Articolo 17 - Trasporti Funebri

Articolo 18 – Trasporti a carico del Comune

Articolo 19 - Orario dei trasporti

Articolo 21 - Norme generali per i trasporti

Articolo 21 - Riti religiosi

Articolo 22 - Trasferimento di salme senza funerale

Articolo 23 - Morti per malattie infettive - diffuse

Articolo 24 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

Articolo 25 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero

Articolo 26 - Trasporti all'estero o dall'estero

Articolo 27 - Trasporto di ceneri e resti

TITOLO II - CIMITERI

CAPO I – CIMITERI

Articolo 28 - Elenco cimiteri

Articolo 29- Disposizioni generali – Vigilanza

Articolo 30- Ammissione nel cimitero

Articolo 31 - Reparti speciali nel cimitero

CAPO II - PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Articolo 32 - Disposizioni generali

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 33 - Inumazione

Articolo 34 - Cippo

Articolo 35 - Tumulazione

Articolo 36 - Deposito provvisorio

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 37 - Esumazioni ordinarie

Articolo 38 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

Articolo 39 - Esumazione straordinaria

Articolo 40 - Estumulazioni

Articolo 41 - Disciplina oneri esumazioni ed estumulazioni

Articolo 42 - Raccolta delle ossa

Articolo 43 - Oggetti da recuperare

Articolo 44 - Disponibilità dei materiali

CAPO V – CREMAZIONE, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI

Articolo 45 – Creazione e destinazione delle ceneri

Articolo 46 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

Articolo 47 – Autorizzazione all’ Affidamento ed alla dispersione delle ceneri

Articolo 48 – Conservazioni delle ceneri e affidamento e trasporto delle ceneri

Articolo 49 – Luoghi di dispersione delle ceneri

Articolo 50 – Registri cimiteriali e Senso comunitario della morte

CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 51 - Orario

Articolo 52 - Disciplina dell'ingresso

Articolo 53 - Divieti speciali

Articolo 54 - Riti funebri

Articolo 55 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

Articolo 56 - Fiori e piante ornamentali

Articolo 57 - Materiali ornamentali

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 58 - Sepolture private

Articolo 59 - Durata delle concessioni

Articolo 60 - Modalità di concessione

Articolo 61 - Uso delle sepolture private

Articolo 62 – Manutenzione delle sepolture

Articolo 63 - Costruzione dell'opera

CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Articolo 64 - Divisione, Subentri

Articolo 65 - Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni

Articolo 66 - Rinuncia a concessione di aree libere

Articolo 67 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

Articolo 68 - Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99

CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 69 - Revoca

Articolo 70 - Decadenza

Articolo 71 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

Articolo 72 - Estinzione

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 73 - Accesso al cimitero

Articolo 74 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

Articolo 75 - Responsabilità - Deposito cauzionale

Articolo 76 - Recinzione aree - Materiali di scavo

Articolo 77 - Introduzione e deposito di materiali

Articolo 78 - Orario di lavoro

Articolo 79 - Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

Articolo 80 - Vigilanza

CAPO II - IMPRESE POMPE FUNEBRI e PERSONALE DEI CIMITERI

Articolo 81 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

Articolo 82 - Funzioni – Licenza

Articolo 83 - Divieti

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 84 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

Articolo 85 – Mappa

Articolo 86 – Annotazioni in mappa

Articolo 87 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

Articolo 88 – Schedario dei defunti

Articolo 89 - Scadenario delle concessioni

Articolo 90 – Smaltimento dei rifiuti provenienti dalle attività cimiteriali

CAPO II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 91 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

Articolo 92 – Cautele

Articolo 93 – Dirigente responsabile del Servizioa

Articolo 94 - Concessioni pregresse

Articolo 95 - Tariffe

Articolo 96 - Sanzioni

Articolo 97 - Norma finale e di rinvio

Articolo 98 – Entrata in vigore

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto

Il presente regolamento, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria e ai servizi cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché, sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

La presente normativa regolamentare è formulata in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/07/1934, del D.P.R. n. 285 del 10/09/1990 (Regolamento di Polizia Mortuaria), delle circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993 e n. 10 del 31/07/1998, della Legge n. 130 del 30/03/2001 e relativo regolamento di attuazione, del Decreto Ministero della Salute del 09/07/2002, del D.P.R. n. 254 del 10/07/2003 e la Legge Regionale del Piemonte n. 33 del 09/12/2003.

Articolo 2 Competenze

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dalla vigente normativa, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda Sanitaria Locale.

In ambito comunale concorrono all'esercizio delle varie attribuzioni:

- 1) il Servizio Demografico per l'adozione degli atti amministrativi di seguito specificati e per il coordinamento delle attività disciplinate dal presente regolamento;
- 2) il Servizio Amministrativo in materia di concessioni cimiteriali;
- 3) il Servizio Tecnico per gli interventi di carattere edilizio e per la vigilanza tecnica sia sulle opere del Comune che su quelle dei privati;
- 4) il Servizio di Polizia Locale per la polizia interna e la vigilanza generale

Le funzioni e l'organizzazione dei servizi comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessari integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, dal regolamento di cui all'articolo 49, comma 3, del D.Lgs 267/2000.

Ai sensi dell'art. 107, 3 comma, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 spettano ai Responsabili dei Servizi, ciascuno per le rispettive competenze, l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento o delegabili dal Sindaco ed ogni altro analogo adempimento, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso e riguardano fattispecie ivi previste.

Eventuali atti riguardanti fattispecie non previste dal presente Regolamento spettano ai Responsabili dei Servizi su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 3 Responsabilità

Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile fatte salve le responsabilità di carattere penale.

Articolo 4 Autorizzazioni di Stato Civile

Le norme che riguardano la dichiarazione, l'avviso di morte e l'accertamento del decesso sono previste dall'Ordinamento di Stato Civile, dal Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, e dal decreto del ministero della salute in data 11/04/2008.

Il Comune promuove la formazione, archiviazione e trasmissione di tali atti tramite strumenti informatici nel rispetto delle norme in materia di trattamento di dati personali.

L'Ufficiale di Stato Civile, salvo i casi previsti dal Regolamento di Polizia Mortuaria per i quali è competente a provvedere la Azienda Sanitaria Locale, rilascia l'autorizzazione al seppellimento secondo le norme dell'Ordinamento di Stato Civile.

Per la cremazione si applica quanto previsto dal Regolamento di Polizia Mortuaria.

In caso di rinvenimento di parti di cadavere, di resti mortali o di ossa umane si seguono le procedure di legge.

Articolo 5 Servizi gratuiti e a pagamento

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate;
- d) l'inumazione in campo Comune, la cremazione e l'esumazione ordinaria nei casi contemplati dall'art. 1, comma 7 bis del D.L. 27/12/2000, n. 392 convertito con modificazioni nella legge 28/02/2001, n. 26;
- e) la fornitura del feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, ai sensi della vigente regolamentazione comunale in materia, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 14;
- f) la dispersione delle ceneri in cinerario comune.

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite con deliberazione della Giunta Comunale.

La Giunta comunale con proprio atto di indirizzo, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché, venga quantificato, anche in forma presuntiva, l'onere per l'Amministrazione Comunale.

Ai fini dell'applicazione della lettera e) del presente articolo la condizione di indigenza, nonché di famiglia bisognosa è definita dalla vigente regolamentazione comunale socio assistenziale.

La Giunta comunale con proprio atto individua, nelle singole fattispecie, le procedure di recupero in caso di disinteresse dei familiari tali intendendosi i parenti fino al 6° grado e gli affini fino al 4°.

Articolo 6 Atti a disposizione del pubblico

Il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/90 compilato cronologicamente anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali è a disposizione di chiunque possa averne interesse.

Sono inoltre a disposizione del pubblico, oltre al registro di cui all'articolo 88 del presente regolamento:

- a) l'orario di apertura e chiusura di ogni cimitero;
- b) copia del presente regolamento;
- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;
- e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, N. 241 e s.m.i.

CAPO II

PROCEDIMENTI DI POLIZIA MORTUARIA

OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

Articolo 7 Facoltà di disporre della salma e dei funerali

Nel disporre della salma e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto in quanto e in qualunque forma espressa, purché non in contrasto con le disposizioni di legge.

In difetto, i congiunti possono disporre in base all'ordine seguente:

- a) coniuge;
- b) figli;
- c) genitori;
- d) altri parenti ed affini in ordine di grado;

La facoltà di scelta indicata nel comma 2 del presente articolo, se non diversamente stabilito, è altresì data a persona convivente con il deceduto, purché non si oppongano altri aventi titolo. Chi esercita tale funzione è tenuto a dichiarare d'agire in nome, per conto e col preventivo consenso di tutti gli altri eventuali aventi titolo.

In caso di controversie fra gli interessati, il Comune resta estraneo all'azione che ne consegue limitandosi a mantenere fermo lo stato di fatto fino al raggiungimento di un accordo fra le parti o di intervento di sentenza definitiva dell'autorità giudiziaria.

Articolo 8 Attività necroscopica

L'Azienda Sanitaria Locale competente individua i medici cui attribuire le funzioni di necroscopo informando della loro nomina il competente ufficio del Comune. I medici necroscopici dipendono per tale attività dall'Azienda Sanitaria Locale che li ha nominati e a questa riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del codice penale.

Articolo 9 Cura della salma

Nel periodo intercorrente dalla data del decesso e il momento della sepoltura, valgono le disposizioni impartite dalla legislazione nazionale in merito alla cura da porsi alle possibili manifestazioni di vita, quanto al rispetto della salma.

Articolo 10 Depositi di osservazione

Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei, nell'ambito del Cimitero o presso istituti sanitari ovvero in edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge.

L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Comune tramite il Responsabile del Servizio Incaricato, ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.

Le salme di persone morte di malattie infettive - diffuse o sospettate tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185, all'occorrenza anche avvalendosi di apposite strutture dell'unità sanitaria locale o di altri Comuni.

La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

CAPO III

FERETRI

Articolo 11 Deposizione della salma nel feretro

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 13.

In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in uno stesso feretro.

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il servizio competente dell'A.S.L. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Articolo 12 Verifica e chiusura feretri – Tempo massimo entro cui procedere alla saldatura della cassa metallica o all'inumazione della salma

La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato.

In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

La rispondenza del feretro alle prescrizioni stabilite dall'art. 30 del D.P.R. 285/90, nonché in caso di decesso dovuto a malattie infettive-diffusive (secondo quanto prescritto dagli art. 18 e 25 D.P.R. 285/90) ed infine l'avvenuto trattamento, antiputrefattivo, è certificato dal personale a ciò delegato della Azienda Sanitaria Locale del luogo di partenza, unitamente alla verifica dell'identità del cadavere.

Alla partenza, a garanzia della integrità del feretro, e del suo contenuto, vi sarà apposto un sigillo, secondo le modalità previste dall'art.9 della Circolare del Ministero della Sanità n.24 del 24/06/1993.

Il tempo massimo entro cui procedere alla saldatura della cassa metallica o all'inumazione della salma deve prevedersi in non oltre 60 ore successive alla morte. Per il periodo dal 15 aprile al 15 ottobre (o per eccezionali condizioni climatiche e/o per altre problematiche, in qualunque periodo dell'anno), passato il periodo minimo di osservazione (come definito dal punto 3.1 della Circ. Min. Sanità n. 24 delo 24/06/1993) e comunque non prima dell'avvenuta visita necroscopica (fatto salvo quanto previsto dall'art. 3.2 della predetta circolare) il cadavere dovrà essere sottoposto a conservazione con idonei apparecchi refrigeratori fino al momento della sepoltura. Per eventuali dilazioni oltre le 60 ore dovrà essere presentata richiesta scritta e motivata al Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. competente, che darà riscontro dopo aver valutato il caso e contemporaneamente informerà il Sindaco del parere espresso.

Articolo 13 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre dovendo comunque rispondere alle caratteristiche essenziali previste dal D.P.R. 285/90. In sostituzione della cassa di metallo, è autorizzato, l'uso in ambito nazionale del materiale, denominato MATER-BI-ZI01U, previsto dal Decreto Ministero della Salute del 07/02/2002 e cioè:

a) per inumazione:

- i. il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
- ii. le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3 (mm. 25 per la cremazione);

iii. la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

iv. i feretri di salme provenienti dall'estero o da altri Comuni per le quali vige l'obbligo della duplice cassa o estumulata ai sensi dell'art. 75, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

b) per tumulazione:

i. la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui agli artt. 30 e 31 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

i. si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché, agli articoli 27,28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 e del DPCM 26 maggio 2000 tab. A) se il trasporto è per o dall'estero;

d) per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:

i. è sufficiente la sola cassa di legno nei casi previsti dall'art. 30, punto 13, e con le caratteristiche di cui all'art. 30 punto 5 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;

e) per cremazione:

i. la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;

ii. la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;

iii. la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prevedendo, se del caso, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica di spessore non inferiore a 0,660 mm.

Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; sempreché non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'unità sanitaria locale competente per Comune di partenza.

Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Articolo 14 Fornitura gratuita di feretri

Il Comune fornisce gratuitamente la cassa nei casi previsti dall'art. 1, comma 7 bis D.L. 27/12/2000 n. 392 per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose.

Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Responsabile dei servizi demografici e assistenza sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

Articolo 15 Piastrina di riconoscimento

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV

TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 16 Modalità del trasporto e percorso

I criteri generali che stabiliscono modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco ai sensi dell'art. 22 del DPR 285/1990.

Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso e' vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile del Servizio demanderà alla Polizia Municipale gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

L'A.S.L. competente esercita le funzioni di vigilanza e controllo sul trasporto dei cadaveri nel caso si ravvisi l'esistenza di un rischio sanitario.

Articolo 17 Trasporti funebri

Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti in regime di libera concorrenza, con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, previo pagamento del diritto fisso stabilito ai sensi dell'art. 19/2 del citato D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, laddove determinato.

Articolo 18 Trasporto a carico del Comune

Sono a carico del Comune i trasporti dei cadaveri al cimitero per i non abbienti e semprechè la salma debba essere inumata nei campi comuni e il trasporto avvenga nella forma ordinaria più semplice. La qualità di non abbiente dovrà risultare da dichiarazione del Responsabile dei servizi demografici e assistenza che attesti che il defunto risulti non in grado di sostenere la spesa.

Articolo 19 Orario dei trasporti

I trasporti funebri sono effettuati, in conformità dell'apposita ordinanza del Sindaco.

Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento, nonché i percorsi consentiti.

Il Responsabile del Servizio fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso, in caso di pluralità di richieste o, altrimenti, tenendo conto delle indicazioni dei familiari e compatibilmente con l'ordinanza sindacale di cui al comma 1, fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si riterranno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

Articolo 20 Norme generali per i trasporti

I trasporti si effettuano in conformità a quanto previsto dagli articoli da 19 a 32 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra all'addetto del servizio cimiteriale.

Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di autorizzazione al trasporto deve restare in consegna al vettore.

Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

Articolo 21 Riti religiosi

I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

La salma può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

Articolo 22 Trasferimento di salme senza funerale

Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni

di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli art. 19 e 20 del D.P.R. 285/90; il mezzo deve essere chiuso anche temporaneamente in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc. il Responsabile dei servizi demografici, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.

Nelle stesse circostanze, il Sindaco, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.

I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo e con l'esclusione di quello di cui al primo comma, sono subordinati al pagamento dei diritti fissati in tariffa.

I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc.. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Articolo 23 Morti per malattie infettive - diffuse

Nel caso di morte per malattie infettive - diffuse il servizio competente dell'A.S.L. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

Articolo 24 Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune è autorizzato dal Responsabile dei Servizi Demografici con decreto a seguito di domanda degli interessati.

La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile, o dall'autorizzazione alla cremazione. Nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto, nonché del cimitero di sepoltura

Al decreto è successivamente allegata l'autocertificazione relativa alla verifica di cui all'art.12 del presente regolamento, in conformità alla L.R. n. 15 del 25.06.2008: dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Responsabile dei Servizi Demografici del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché, ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura a cui sono destinati, ai sensi dell'art. 13, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dai sigilli sul cofano.

In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in Chiesa per la celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il Cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi.

Articolo 25 Trasporti in luogo diverso dal cimitero

Il trasporto di un cadavere, di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri entro l'ambito del Comune in un luogo diverso dal Cimitero o fuori Comune deve essere autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

Articolo 26 Trasporti all'estero o dall'estero

Il trasporto di salme per o da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285; nel secondo, quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento.

Articolo 27 Trasporto di ceneri e resti

Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile dei Servizi Demografici.

Se il trasporto è da o per Stato estero, la competenza per l'autorizzazione spetta all'Autorità di cui agli artt. 27,28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di legge.

TITOLO II

CIMITERI

CAPO I

CIMITERI

Articolo 28 Elenco cimiteri

Nel territorio del comune esiste un solo Cimitero.

Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, il Comune provvede al servizio, obbligatorio, del seppellimento con il seguente cimitero:

a) Cimitero del capoluogo

Articolo 29 Disposizioni generali – Vigilanza

E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco che li espleta mediante il personale comunale.

Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi della vigente normativa.

Le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.

Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Articolo 30 Ammissione nel cimitero

Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:

- a) le salme di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) le salme di persone decedute fuori dal territorio comunale, qualora aventi, o aventi avuto, residenza in vita nel Comune;
- c) le salme delle persone aventi diritto a seppellimento in sepolture private;
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del regolamento nazionale di polizia mortuaria;
- e) i resti mortali e le ceneri delle persone sopraindicate.

Articolo 31 Reparti speciali nel cimitero

All'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti ossei, resti mortali, ceneri di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, sono a totale carico delle comunità richiedenti.

CAPO II

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Articolo 32 Disposizioni generali

Il comune è dotato di apposito piano regolatore cimiteriale ai sensi della vigente normativa in materia. Almeno ogni 10 anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture con le stesse procedure adottate nel primo impianto.

CAPO III

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 33 Inumazione

I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

- a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
- b) sono private le sepolture per inumazione di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione.

Si applicano gli artt. 71,72,73,74,75 del DPR 285/1990

Articolo 34 Cippo

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 2° comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

Sul cippo verrà inoltre applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copri tomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm. 150 dal piano di campagna, previo pagamento del corrispettivo in tariffa.

L'installazione delle lapidi e dei copri tomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa. Le caratteristiche e le dimensioni delle stesse sono demandate al Piano Regolatore Cimiteriale.

In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli art. 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

Articolo 35 Tumulazione

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.

Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Titolo III del presente regolamento.

Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli art. 76 e 77 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

Articolo 36 Tumulazione provvisoria

In via del tutto eccezionale e per una durata limitata, -il Responsabile del Servizio incaricato può autorizzare la tumulazione provvisoria in appositi loculi aventi le caratteristiche di cui all'art. 76 del D.P.R. 285/90, nei seguenti casi:

- a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
- c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.

La durata del deposito provvisorio è limitata al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché, sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi.

Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.

La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti e il cui originale va conservato presso l'ufficio comunale.

A garanzia è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero nella misura stabilita in tariffa.

Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inumare la salma in campo comune.

Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.

Può essere consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO IV

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 37 Esumazioni ordinarie

Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a 10 anni; sono esumazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza dei dieci anni dall'inumazione, a condizione che sia completato il processo di mineralizzazione dei cadaveri. In tal caso, sono esumazioni ordinarie quelle relative a cadaveri per i quali il processo di mineralizzazione sia completato, anche se il periodo di inumazione ecceda i dieci anni.

Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con provvedimento del Sindaco.

Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se preferibilmente dal mese di febbraio al mese di novembre.

Le esumazioni ordinarie avvengono a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale

Nel caso che la salma esumata si presenti completamente mineralizzata si applica quanto disposto nel successivo articolo 42.

Nel caso di non completa mineralizzazione della salma esumata il resto mortale potrà:

- a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione;
- b) essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile;
- c) essere avviato previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.

Per i resti mortali da reinumare si applicano le procedure e le modalità indicate nella circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n° 10.

Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.

Articolo 38 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

E' compito del Sindaco o di un suo delegato autorizzare le operazioni cimiteriali che si svolgono nel territorio del Comune. Il servizio cimiteriale provvederà a registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

Annualmente il servizio cimiteriale curerà la stesura di elenchi e/o tabulati con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è reso noto con comunicazione da affiggere all'albo cimiteriale con sufficiente anticipo.

Articolo 39 Esumazione straordinaria

L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco o di un suo delegato, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria, se sono trascorsi più di due anni dalla morte della persona si possono eseguire le esumazioni straordinarie con le sole limitazioni stagionali previste alla lettera a) dell'art. 84 del D.P.R. 285/90; se invece sono trascorsi meno di due anni occorrerà richiedere preventivo parere al Servizio competente dell'ASL. In caso di parere contrario, per morte di malattia infettiva contagiosa, l'esumazione non potrà aver luogo fino al compimento del prescritto periodo di tempo alla morte. Tale limitazione legata al decesso per malattia infettiva contagiosa non ricorre nel caso delle esumazioni straordinarie.

Le esumazioni straordinarie sono eseguite a norma della D.G.R. Piemonte n. 115/6947 del 05/08/2002 e delle eventuali future modifiche normative.

Articolo 40 Estumulazioni

Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni.

Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- 1) a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni;
- 2) su ordine dell'Autorità giudiziaria.

Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile dell'Ufficio cura la stesura dello scadenzario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco, anche in forma di tabulato, firmato dal Segretario comunale, sarà esposto albo cimiteriale in occasione della Commemorazione dei Defunti e, possibilmente, per tutto l'anno successivo.

I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

I resti mortali sono, se completamente mineralizzati, raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali o non è stato provveduto al versamento della tariffa, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco.

A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Sindaco o un suo delegato, può autorizzare la successiva ritumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e

rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.

E' fatta salva la possibilità di avviare , previo assenso degli aventi diritto, a cremazione i resti mortali indecomposti.

Le estumulazioni ordinarie e straordinarie debbono comunque essere eseguite a norma della D.G.R. Piemonte n. 115/6947 del 05/08/2002 e delle eventuali future modifiche normative.

Articolo 41 Disciplina oneri esumazioni ed estumulazioni

Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.

Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossario o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie, sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23 dicembre 1865, n. 2704, e successive modificazioni trasmettendo al cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativi alle operazioni svolte.

Articolo 42 Raccolta delle ossa

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione e salva la possibilità di avviare i resti mortali alla cremazione.

E' consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa anche in un loculo ove sia stata o sia da tumulare un'altra salma. Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto.

Articolo 43 Oggetti da recuperare

Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio (il quale ne darà notizia al soggetto incaricato della custodia) al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato agli atti. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al soggetto incaricato della custodia del Cimitero che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Articolo 44 Disponibilità dei materiali

I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro trenta giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può

impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con procedura ad evidenza pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali. Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché, i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

Le croci, le lapidi e i copri tomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose (individuate ai sensi della vigente regolamentazione comunale) che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V

CREMAZIONE, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI

Articolo 45 Cremazione e destinazione delle ceneri

Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino o di quello eventualmente convenzionato.

Ciascuna cremazione è, anche in caso di affidamento a terzi del servizio, sottoposta alla sorveglianza di un incaricato del Servizio cimiteriale, il quale deve controllare l'esistenza dei documenti prescritti prima di consentire l'inizio delle operazioni al termine delle quali firmerà il relativo verbale.

Le ceneri sono destinate, in forma indivisa, alla conservazione, all'affidamento o alla dispersione.

La cremazione e la conservazione delle ceneri nei cimiteri sono disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria).

Al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri, i soggetti gestori degli impianti di cremazione adottano sistemi identificativi non termodeperibili, da applicare all'esterno del feretro e da rinvenire a cremazione finita, al fine di certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate.

L'affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinati dalla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi.

Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l'affidamento o la dispersione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà.

Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:

dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;

- dall'esecutore testamentario;
- dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statuari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
- dal tutore di minore o interdetto;
- in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), dal personale autorizzato dal comune.

Qualora in assenza del coniuge, concorrano più parenti nello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti all'Ufficiale dello Stato Civile che autorizza l'affidamento o la dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio o per disperdere le ceneri.

Nell'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione, nonché nel verbale di consegna dell'urna cineraria di cui all'articolo 81 del d.p.r. 285/1990, deve risultare quanto previsto dai commi 4, 5, 6, e 7.

Articolo 47 Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione.

L'autorizzazione alla cremazione di cadaveri è concessa dall'Ufficiale dello Stato Civile sulla base della volontà espressa in tal senso dal defunto e manifestata in una delle forme di cui all'art. 46.

Gli aventi titolo hanno facoltà di dichiarare la volontà di procedere alla cremazione all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di decesso o di residenza del defunto. In quest'ultimo caso l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza del defunto informa tempestivamente l'Ufficiale dello stato Civile del Comune di decesso, della dichiarazione degli aventi titolo, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione. La dichiarazione è consegnata all'Ufficiale di Stato Civile che si accerta dell'identità dei dichiaranti nei modi di legge, o fatta pervenire allo stesso per via postale, fax o per via telematica nelle forme consentite dalla legge.

L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata dal certificato di necropsia, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ai sensi della L. 130/01 art. 3 comma 1. Lett. a). In caso di morte sospetta, segnalata all'Autorità Giudiziaria, il certificato di necropsia è integralmente sostituito dal nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, con specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

In presenza di testamento, l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dar seguito alle disposizioni del defunto.

Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. Le urne da inumare devono essere di materiale biodegradabile.

Le ossa e i resti mortali inconsunti rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni possono essere avviati alla cremazione a richiesta degli aventi titolo, previa autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove sono compiute le predette operazioni. Si definiscono resti mortali i risultati della incompleta scheletrizzazione per effetto di mummificazione, saponificazione e corificazione dei cadaveri, decorso il periodo di ordinaria inumazione o di ordinaria tumulazione.

La cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e la destinazione delle relative ceneri è ammessa previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti i medesimi.

Per la cremazione di resti mortali inconsunti rinvenuti a seguito di esumazione od estumulazione, non è necessaria la documentazione di cui all'art. 79, commi 4 e 5 del D.P.R. 285/1990.

Articolo 48 Conservazioni delle ceneri e affidamento e trasporto delle ceneri.

L'urna sigillata contenenti le ceneri può essere:

- a) Tumulata: la tumulazione è effettuata in cellette-ossario od in loculo, nel rispetto del vigente regolamento di polizia mortuaria.
- b) Inumata:
 - 1. l'inumazione è effettuata solo in area cimiteriale ed è destinata ad una lenta dispersione delle ceneri. Le fosse per l'inumazione delle urne cinerarie devono avere dimensioni minime di m. 0,30 sia di lunghezza sia di larghezza, fra loro separate da spazi di larghezza non inferiore a m.0,25. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di m. 0,30 tra l'urna ed il piano campagna del campo. Ogni fossa di inumazione di urne cinerarie deve essere contraddistinta da una targa in materiale lapideo con indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e di morte del defunto, nonché da un identificativo numerico progressivo di fila e fossa. L'urna cineraria destinata all'inumazione deve essere di materiale biodegradabile in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo di inumazione. Il servizio di inumazione delle ceneri, la fornitura del cippo comprensivo di targhetta è effettuato dal Comune, previo pagamento della relativa tariffa.
- c) Conservata all'interno del cimitero, nei luoghi di cui all'articolo 80, comma 3, del D.P.R. 285/1990;
- d) Consegnata al soggetto affidatario di cui all'articolo 49.

Articolo 49 Luoghi di dispersione delle ceneri.

Nel rispetto dei principi e delle tipologie dei luoghi di dispersione delle ceneri previsti dalla Legge 130/2001, la dispersione delle ceneri è autorizzata in natura nei seguenti luoghi:

- a) Aree private, al di fuori dei centri abitati, con il consenso dei proprietari;
- b) Area delimitata all'interno del Cimitero del Capoluogo denominata "Giardino della Rimembranza".

La dispersione delle ceneri in natura è consentita nei seguenti luoghi:

- a) In montagna, a distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
- b) nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;
- c) nei fiumi;
- d) in mare;
- e) in aree naturali ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
- f) negli altri luoghi previsti dalla normativa statale.

La dispersione nei laghi, nei fiumi, in mare e in altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da manufatti e natanti.

La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

La dispersione in aree private al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari e non può dar luogo ad attività aventi fini di lucro.

La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti di cui al comma 6 dell'articolo 46.

I soggetti di cui al comma 6 sono tenuti a comunicare al comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità per la dispersione delle ceneri.

Qualora il soggetto incaricato della dispersione delle ceneri sia il legale rappresentante o personale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, deve consentire al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione.

Al di fuori dei cinerari comuni previsti nei cimiteri, è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi.

Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestarne la volontà, ai sensi dell'art. 2, comma 6 della Legge Regione Piemonte n. 20/2007.

La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna stessa o delle ceneri; tale documento, consegnato in copia al soggetto affidatario, è conservato presso l'impianto di cremazione e presso il Comune in cui è avvenuto il decesso e costituisce documento accompagnatorio delle ceneri.

L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al comune, dove le ceneri sono custodite e le modalità della loro conservazione.

Il trasporto delle ceneri deve essere espressamente autorizzato e non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'Ufficiale dello Stato Civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari.

In caso di rinuncia all'affidamento e qualora non sia stata effettuata la dispersione, le ceneri sono conservate in appositi spazi cimiteriali di cui all'articolo 80, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. Nei casi citati può essere disposta la tumulazione o l'inumazione dell'urna negli appositi spazi e manufatti, ai sensi dell'art. 5.

L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in altro comune, sia nei confronti del Comune di Alba, sia nei confronti di quello di nuova destinazione.

Se chi ha in consegna l'urna intende, per qualsiasi motivo, rinunciarvi, è tenuto a conferirla, per la conservazione, nel cimitero comunale. In caso di cittadino non residente, l'Ufficiale di Stato Civile provvede a darne notizia al comune di residenza del defunto, ove conosciuto.

In caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga un'urna in un domicilio, è tenuto a consegnarla al cimitero comunale. In caso di cittadino non residente, L'Ufficiale di Stato Civile provvede a darne notizia al comune di residenza del defunto, ove conosciuto.

Art. 50 Registri cimiteriali e Senso comunitario della morte

A cura dei preposti al servizio cimiteriale deve essere predisposto apposito Registro, nel quale devono essere evidenziati:

- a) Le generalità del defunto;
- b) Le generalità dell'affidatario, con espressa indicazione della residenza;
- c) Luogo di conservazione dell'urna cineraria, ovvero il luogo della dispersione delle ceneri;

Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario, secondo quanto disposto dall'art. 5, e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto, realizzata attraverso una delle modalità di cui alla legge Regione Piemonte n. 20/2007, è realizzata nel cimitero comunale apposita targa, individuale o collettiva, riportante i dati anagrafici del defunto.

Sono consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.

Per l'ottenimento dell'autorizzazione all'affidamento delle ceneri, il soggetto individuato in vita dal de cuius è tenuto a presentare un'apposita istanza, la quale deve contenere:

- a) l'indicazione dei dati anagrafici e della residenza del richiedente
- b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- c) l'indicazione del luogo di conservazione dell'urna,
- d) la dichiarazione in ordine alla conoscenza delle norme penali in materia e delle cautele atte a evitare la profanazione dell'urna;

- e) la dichiarazione della conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna presso il cimitero del Capoluogo, nel caso in cui il soggetto affidatario intenda revocare l'accettazione dell'incarico;
- f) la dichiarazione che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
- g) la conoscenza dell'obbligo di informare l'Ufficiale di stato Civile in caso di variazione del luogo al punto c)

Ai fini della concessione dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri, il soggetto individuato in vita dal de cuius deve presentare apposita istanza, la quale deve contenere:

- a) I dati anagrafici e la residenza del richiedente ai sensi dell'art. 2 della Legge Regione Piemonte n. 20/2007;
- b) La dichiarazione del luogo di dispersione delle ceneri ai sensi dell'articolo 4 della Legge Regione Piemonte n. 20/2007, nonché la dichiarazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria vuota nel caso in cui questa venga avviata allo smaltimento, nel rispetto della normativa vigente, direttamente o tramite i servizi cimiteriali del Comune
- c) L'autorizzazione dell'Ente e/o proprietario del luogo ove vengono disperse le ceneri;
- d) La dichiarazione che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità Giudiziaria o di pubblica sicurezza.

CAPO VI

PULIZIA DEI CIMITERI

Articolo 51 Orario

Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, dal Sindaco.

L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Sindaco, da rilasciarsi per comprovati motivi.

Articolo 52 Disciplina dell'ingresso

Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.

È vietato l'ingresso:

- a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali con la sola eccezione dei cani guida per non vedenti;
- b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
- c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.

Per motivi di salute od età il Sindaco può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari.

Articolo 53 Divieti speciali

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Sindaco per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Sindaco;
- m) qualsiasi attività commerciale.

I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

Chiunque tenesse, nell'interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Articolo 54 Riti funebri

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dei Servizi Demografici, che ne darà notizia al Comandante della Polizia locale.

Articolo 55 Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati dal Responsabile del Servizio Gestione del Territorio.

Ogni epigrafe, o sua modifica o aggiunta, deve essere approvata dal Responsabile del Servizio Gestione del Territorio e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto, anche sommario, della lapide e delle opere.

Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché, il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.

Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

Articolo 56 Fiori e piante ornamentali

Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi. Allorché, i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, l'incaricato del servizio manutenzione, li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

Nel cimitero, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Articolo 57 Materiali ornamentali

Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri tomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

Il Responsabile del Servizio disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

I provvedimenti d'ufficio di cui al 1 comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per trenta giorni, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 45 in quanto applicabili.

TITOLO III

CONCESSIONI

CAPO I

TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 58 Sepolture private

Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.

Le relative concessioni riguardano:

- a. Sepolture individuali, (loculi, cellette ossario, cinerari, ecc.)
- b. Sepolture per famiglie, Enti e collettività.

La superficie dei singoli lotti, le dimensioni e l'altezza massime delle tombe sono stabilite nel piano regolatore del cimitero. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e a spese di privati

od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale in edicola funeraria (tombe o cappelle individuali o di famiglia), e collettività.

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone nella misura stabilita con deliberazione della Giunta Comunale.

Alle sepolture private, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, si applicano le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

La concessione comporta il diritto d'uso della sepoltura a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune. Il diritto d'uso non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile per atti "inter vivos". Ogni atto contrario è nullo di diritto e comporta l'immediata decadenza della concessione, senza che sia ammessa sanatoria.

Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti comunali (siano essi loculi, cellette ossario, nicchie cinerarie, ecc.) deve risultare da apposito contratto redatto in forma pubblica amministrativa, soggetto a registrazione, previa assegnazione da parte dell'ufficio cui è affidata l'istruttoria dell'atto, sottoscritto dal competente Responsabile del Servizio e dal/i concessionario/i, contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano il diritto di esercizio d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- La natura della concessione e la sua identificazione
- L'inizio e la fine della concessione
- La durata
- La/e persona/e, (nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro-tempore), concessionaria/e
- Le salme, resti ossei, resti mortali o ceneri destinate ad esservi accolte
- Gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

Prima della stipulazione dell'atto, il concessionario deve corrispondere all'Ente interamente il valore contrattuale e i correlati diritti.

I manufatti costruiti da privati, allo scadere della concessione, diventano di proprietà del Comune come previsto dall'art. 953 del Codice Civile

Articolo 59 Durata delle concessioni

Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

La durata è fissata, dalla data della stipula del contratto di concessione:

- a) in 99 anni per aree e manufatti destinati alle sepolture per famiglie e collettività
- b) in 30 anni per ossari e cinerari individuali;
- c) in 30 anni per loculi o comunque per sepolture private individuali, salvo quanto previsto dal successivo V comma;

Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data della stipula del contratto con il Comune o della prima sepoltura se antecedente.

Alla scadenza naturale della concessione, gli aventi diritto potranno chiederne il rinnovo, previo pagamento del corrispettivo dimensionato secondo le tariffe in vigore a quel momento.

La mancata presentazione della domanda costituirà una presunzione di rinuncia al rinnovo e il manufatto cimiteriale cadrà nella libera disponibilità del Comune.

Articolo 60 Modalità di concessione

L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.

Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.

Qualora per qualsiasi ragione la concessione non abbia luogo, il Comune è tenuto solo alla restituzione del deposito cauzionale infruttifero di cui al comma precedente.

Articolo 61 Uso delle sepolture private

Il diritto d'uso delle sepolture individuali (loculi, cellette ossario, nicchie cinerarie, ecc.) è riservato alla persona del concessionario o a diverso beneficiario se esplicitamente individuato nel contratto. Per le sepolture individuali in loculo insieme al feretro contenente la salma del beneficiario, è consentita la collocazione di non più di una celletta ossario e/o cineraria qualora contenente i resti e/o le ceneri di un suo ascendente e/o discendente in linea retta e collaterale, anche affine, fino al 2° grado, ivi compreso il convivente more uxorio e/o l'unito civilmente.

La costituzione di un sepolcro familiare, ove non risulti una diversa volontà del concessionario, conferisce il diritto alla sepoltura ("*ius inferendi mortuum in sepulchrum*") al medesimo e ai componenti della sua famiglia. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6° grado nonché dai conviventi more uxorio e/o uniti civilmente, fino al completamento della capienza del sepolcro. I gradi di parentela, affinità e altro ai fini dell'applicazione del presente comma sono determinati con riferimento al concessionario originario. Può essere consentita, dalla Giunta Comunale con proprio atto, previa documentata e motivata richiesta sottoscritta da tutti i concessionari, la tumulazione di salme di persone che abbiano conseguito particolari benemerienze nei confronti del concessionario.

La concessione di aree ad Enti, corporazioni, fondazioni conferisce il diritto alla sepoltura alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario, fino al completamento della capienza del sepolcro. Non potrà

essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od Enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Per tutta la durata della concessione, il diritto di sepolcro è trasmissibile, in via di successione, tanto legittima, quanto testamentaria.

In caso di decesso del concessionario originario i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale competente entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore della persona designata, a pena di decadenza dalla concessione.

Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

Articolo 62 Manutenzione delle sepolture

La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari e ai loro aventi diritto. Ad essi si sostituirà d'ufficio il Comune, con diritto di rivalsa, qualora invitati ad eseguire la necessaria manutenzione o restauro, essi avessero a rifiutarsi o comunque non vi provvedessero entro il lasso di tempo stabilito in rapporto all'urgenza dell'intervento. La suddetta manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione straordinaria dei manufatti.

L'accertato e palese abbandono del manufatto funerario, esperite le procedure previste dal presente Regolamento, lo farà confluire nella piena disponibilità del Comune. Il Comune resta sollevato da qualsiasi responsabilità in caso di danneggiamento o di distruzione dell'oggetto della concessione, a qualsiasi causa imputabile. Il concessionario non ha diritto di opporsi alle opere cimiteriali ordinate o eseguite dall'amministrazione comunale

Articolo 63 Costruzione dell'opera

Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al 2° e 3° comma dell'art. 58, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste delle norme tecniche del Piano Regolatore Cimiteriale ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.

Per giustificati motivi, approvati con deliberazione della Giunta Comunale, ai suddetti termini, può essere concessa, su richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi. Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente da privati. I singoli progetti dovranno essere approvati dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, secondo le specifiche tecniche esistenti all'atto del rilascio del permesso di costruire, su conforme parere della Commissione Edilizia Comunale.

Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero. Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate dal Comune allo scopo di accertare se la costruzione fu eseguita secondo il disegno e progetto approvato. Nessuna opera, anche di qualunque minima entità, può essere intrapresa nel cimitero, ove manchino le necessarie autorizzazioni.

All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro e le regole per la costruzione dello stesso.

Per le concessioni cimiteriali per tombe di famiglia già rilasciate per le quali venga presentata, dal concessionario o avente diritto, domanda di ampliamento o sopraelevazione della costruzione rispetto al primitivo progetto, dovrà essere corrisposta come tassa di concessione la differenza tra quanto originariamente versato e l'importo previsto al momento della domanda per quel tipo di modifica richiesta.

CAPO II

DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Articolo 64 Divisione, Subentri

Più concessionari possono richiedere al Comune l'individuazione di separate quote della concessione stessa e/o un'eventuale individuazione di posti.

La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio affari generali, anche utilizzando, se presenti, strumenti informatici.

La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 61, comma 1 e 2, sono tenuti a darne comunicazione al servizio affari generali entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio affari generali esclusivamente nei confronti della persona designata dagli aventi diritto che assume la qualità di concessionario. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel

richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione. Per l'aggiornamento dell'intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario. Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.

In caso di concessione di area cimiteriale destinata alla sepoltura per famiglie, Enti e collettività, può essere autorizzata, con diritto di sepoltura fino a completamento della capienza del sepolcro, la partecipazione di un altro concessionario anche se successivamente alla stipula della concessione originaria. Tale cointestazione avverrà esclusivamente mediante atto da redigersi in forma pubblica amministrativa soggetta a registrazione con l'intervento del concessionario originario (o dei suoi aventi diritto) previo pagamento di un canone di concessione pari al 30% dell'importo relativo al valore dell'area di cui trattasi.

Articolo 65 Rinuncia

È fatto divieto al concessionario ed agli aventi diritto di cedere o rinunciare a favore di terzi il diritto di uso della sepoltura privata o parte di essa. Gli atti posti in essere in violazione del divieto sono nulli. La cessione o la rinuncia sono consentite soltanto se la sepoltura privata viene retrocessa al Comune.

Nel caso di rinuncia da parte di uno dei concessionari, quando la concessione sia intestata a più persone, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali. Nel caso in cui i concessionari residuali non dichiarino di accettare "l'accrescimento" del diritto di concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati, venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprassuolo o sottosuolo con libertà di cessione o concessione a chiunque. E' altresì consentito a uno o più concessionari il diritto di rinunciare in tutto o in parte al proprio diritto di sepoltura nelle tombe di famiglia in favore di una delle figure indicate nell'art. 61 del presente regolamento anche se questi non sono menzionati nelle concessioni rilasciate dal comune, previa acquisizione di nulla osta. Se il diritto di rinuncia rende necessaria una nuova intestazione della concessione si provvederà in merito con spese a carico del richiedente.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Le concessioni che sono state oggetto di rinuncia rientrano nel possesso dell'Amministrazione, la quale può concederle dietro pagamento del canone di concessione vigente.

Articolo 66 Rinuncia a concessione di aree libere

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

- non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
- l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri resti.

In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale qualora corrisposto, il rimborso di una somma:

- per le concessioni aventi durata pari o inferiore a 99 anni, in misura pari a 50% della frazione annuale del canone di concessione in vigore al momento della rinuncia per ogni anno intero o porzione superiore a 6 mesi di residua durata;
- per le concessioni perpetue, in misura pari al 50% del canone di concessione in vigore al momento della rinuncia.

Articolo 67 Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui all'art. 58 c. 2 lett. b), con parziale o totale costruzione, e tombe di famiglia salvo i casi di decadenza, quando:

- a. il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- b. il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri e/o resti.

In tal caso, oltre al rimborso del canone nei termini di cui all'articolo precedente, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti un indennizzo pari al 50% del valore delle opere murarie costruite, sulla base di una valutazione di congruità effettuata dal Servizio Tecnico, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere.

Articolo 68 Rinuncia a concessione di sepoltura individuale (loculi, cellette ossario, cinerari)

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale (loculi, cellette ossario, cinerari) a tempo determinato dichiarata dal concessionario o suoi aventi causa, salvo i casi di decadenza, quando la sepoltura non è stata occupata o quando, essendo stata occupata, la salma, le ceneri o i resti siano trasferiti in altra sede. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, un rimborso del corrispettivo versato al momento della concessione (con esclusione di qualsiasi spesa contrattuale e/o per eventuali lavori eseguiti) pari a:

- 50 % quando la retrocessione avvenga entro il quinto anno dalla concessione;
- 30% quando la retrocessione avvenga dopo il quinto anno ed entro il quindicesimo anno dalla concessione;
- 10% quando la retrocessione avvenga dopo il quindicesimo ed entro il venticinquesimo anno dalla concessione;

Nessun rimborso è dovuto quando la rinuncia abbia luogo trascorsi i venticinque anni dalla concessione. Il calcolo degli anni si effettuerà arrotondando all'unità superiore le frazioni di tempo superiori a 6 mesi.

Nei casi di concessioni perpetue e/o di durata pari a 99 anni, salvo i casi di decadenza, il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale (loculi, cellette ossario, cinerari) dichiarata dal concessionario o suoi aventi causa quando la sepoltura non è stata occupata o quando, essendo stata occupata, la salma, le ceneri o i resti siano trasferiti in altra sede. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, un rimborso in misura pari ad 1/3 del canone concessorio in vigore al momento della richiesta, maggiorato di un importo fino ad un ulteriore decimo del medesimo canone in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo riutilizzo, secondo la valutazione dell'Ufficio Tecnico.

CAPO III

REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 69 Revoca

Salvo quanto previsto dall'art. 92, 2° comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del competente Servizio, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

Del provvedimento assunto verrà data comunicazione, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme, al concessionario ove è noto, mediante raccomandata A/R almeno trenta giorni prima; nel caso in cui il concessionario non sia noto, si procederà alla pubblicazione dell'atto di revoca all'Albo pretorio per la durata di sessanta giorni. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Per le concessioni di area cimiteriale rilasciate anteriormente si applica quanto segue: le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976 (entrata in vigore del D.P.R. n. 803/75) possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero. Tutte le concessioni, ivi comprese quelle perpetue, si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quando disposto nell'art. 98 del D.P.R. 285/1990.

Articolo 70 Decadenza

La decadenza delle concessioni ha luogo nel caso

- a. in cui il concessionario non dia corso alla realizzazione delle opere nei termini di cui all'art. 63, e successive eventuali proroghe;
- b. di perdurante grave stato di abbandono e di incuria;
- c. di decesso del concessionario originario, quando i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione non richiedano entro 12 mesi dalla data di decesso la variazione di intestazione della concessione;
- d. di estinzione della famiglia del concessionario. Si ha estinzione della famiglia con riferimento al criterio cronologico del decorso di anni 20 (venti) dalla morte dell'ultimo soggetto avente diritto all'esercizio del diritto d'uso – *jus sepulchri* – dell'area in questione.
- e. di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura
ovvero quando

- f. venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- g. non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura
- h. vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;
- i. la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione.

Nelle ipotesi di cui ai punti b) e g) del precedente comma, provvederà a sollecitare gli interventi omessi attraverso atti di diffida, indirizzati ai soggetti obbligati a provvedere (cessionario o soggetti aventi causa all'esercizio del diritto d'uso), nel rispetto delle norme sul procedimento amministrativo.

Qualora la ricerca dei soggetti obbligati di cui al precedente comma risulti infruttuosa o incompleta, si potrà provvedere alla comunicazione della diffida mediante pubbliche affissioni, da effettuarsi presso l'Albo Pretorio del Comune, del Cimitero, e presso le aree cimiteriali interessate dal provvedimento, per un periodo di durata non inferiore ad un anno.

Allo stesso modo dovrà procedersi per comunicare l'avvio del procedimento nei casi di cui al comma 1 lettere c) e d).

La decadenza (preceduta da provvedimento di dichiarazione di estinzione della famiglia del concessionario nel caso di cui alla lettera d) ovvero nel caso da diffida ad adempiere) sarà dichiarata con provvedimento della Giunta Comunale e notificata agli interessati nelle forme previste per la notificazione di atti processuali civili. Con la stessa deliberazione sarà fissato il giorno in cui gli incaricati del Comune, alla presenza di testimoni, si recheranno nel cimitero per redigere il "verbale di consistenza".

Articolo 71 **Provvedimenti conseguenti la decadenza**

Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco o suo delegato, disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune nei modi previsti dal presente Regolamento di Polizia Mortuaria e Cimiteriale.

Per lo scopo, nella diffida di cui al precedente articolo, dovranno essere precisate:

- a. le notizie che precedono;
- b. il termine entro cui dovranno essere eseguite le estumulazioni o le esumazioni, con l'avvertimento che, non provvedendovi, saranno eseguite d'ufficio con oneri a carico degli interessati.

Successivamente il Responsabile del servizio tecnico disporrà per la demolizione delle opere o il loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune il quale potrà provvedere ad una nuova assegnazione.

Articolo 72 **Estinzione**

Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ovvero con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto dall'art. 98 del D.P.R. 285/1990.

Prima della scadenza del termine delle concessioni, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

Allo scadere del termine, qualora gli interessati non abbiano preventivamente disposto per la destinazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune, previa comunicazione agli interessati, alla collocazione dei

medesimi rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune, con oneri a carico dei medesimi.

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI –IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 73 Accesso al cimitero

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

Per la disciplina relativa all'esecuzione di dette opere si rinvia alle norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore Cimiteriale

E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

Articolo 74 Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal competente organo del Comune, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e quelle specifiche contenute nella regolamentazione comunale in materia.

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Il numero dei loculi ipogei ed epigei è fissato in ragione di un loculo per ogni due metri quadrati di area concessa; oltre tale numero possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento, per ogni loculo in più, del canone della tariffa.

Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 3,50.

Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate dal Responsabile del Servizio Tecnico.

In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile del Servizio Tecnico.

I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio Tecnico lapidi, ricordi, e similari.

Articolo 75 Responsabilità - Deposito cauzionale

I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Il Comune trattiene l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc..., necessari per l'esecuzione delle opere stesse fissato in €. 130,00 per nuove costruzioni ed €. 90,00 per manutenzioni straordinarie.

Articolo 76 Recinzione aree - Materiali di scavo

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile del Servizio Tecnico.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Articolo 77 Introduzione e deposito di materiali

E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del Servizio Tecnico.

La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

Articolo 78 Orario di lavoro

L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile del Servizio Tecnico.

E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche.

Articolo 79 Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

Il Responsabile del Servizio Tecnico in occasione della commemorazione dei defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Articolo 80 Vigilanza

Il Responsabile del Servizio Tecnico vigila che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Comune dei provvedimenti previsti dalla legge.

Il Responsabile del Servizio Tecnico accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione e rilascia apposito documento per l'utilizzo del sepolcro.

CAPO II

IMPRESE POMPE FUNEBRI e PERSONALE DEI CIMITERI

Articolo 81 Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché, a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero.

Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché, alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

Articolo 82 Funzioni – Licenza

Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei parenti o interessati, possono:

- svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
- fornire feretri e gli accessori relativi;
- occuparsi della salma;
- effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.

Le imprese di cui al primo comma, fermo restando la presentazione della dichiarazione di inizio attività sostitutiva della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, dovranno presentare

comunicazione di esercizio di commercio al dettaglio di vicinato qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di auto funebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 10/9/1990 N. 285.

Articolo 83 Divieti

E' fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 84 Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

All'interno del Cimitero del Comune può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

Articolo 85 Mappa

Presso gli uffici comunali è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

La mappa è un documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Articolo 86 Annotazioni in mappa

Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale

La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- Generalità del defunto o dei defunti;
- Il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- La struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
- Le generalità del concessionario o dei concessionari;

- Gli estremi del titolo costitutivo;
- La data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
- La natura e la durata della concessione;
- Le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- Le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri della sepoltura con gli estremi del luogo di provenienze o di destinazione.

Articolo 87 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli articoli 52-53 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

Articolo 88 Schedario dei defunti

Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costruire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

L'ufficio, sulla scorta del registro di cui all'art. 89, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto forma, nel cimitero stesso.

In ogni scheda saranno riportati:

- Le generalità del defunto;
- Il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'art. 79

Articolo 89 Scadenario delle concessioni

Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

Il Responsabile dell'ufficio è tenuto a predisporre annualmente l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

Articolo 90 Smaltimento dei rifiuti provenienti delle attività cimiteriali

Per quanto attiene alle modalità di smaltimento dei rifiuti provenienti dalla attività cimiteriali, occorre ottemperare a quanto disposto dal DPR 15/07/2003, n. 254.

CAPO II

NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 91 Efficacia delle disposizioni del Regolamento

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepoltura private in base al Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenere formale riconoscimento.

Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti progressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

Gli adempimenti relativi alle concessioni pregresse precedentemente non previsti dovranno essere compiuti entro 1 anno dall'entrata in vigore del presente regolamento

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e le altre norme in vigore in tema di Polizia Mortuaria.

Articolo 92 Cautele

Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc..) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc..), si intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

In caso di contestazione l'Amministrazione si intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

Essa si limiterà, per vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non si sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Articolo 93 Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria

Ai sensi del D.Lgs. 267/00 spetta al dipendente Responsabile dell'Ufficio competente, l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal Regolamento, spettano all'Autorità comunale.

Articolo 94 Concessioni pregresse

Salvo quanto previsto dall'art. 91, le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso..

Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n.1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

Il Consiglio Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento di riconoscimento.

I concessionari di sepolture a tempo indeterminato possono chiedere di rinunciare a tale diritto e alla contestuale trasformazione della concessione in altra a tempo determinato

Il Consiglio Comunale stabilisce i casi, le modalità e le procedure, ivi compresi le controprestazioni che il Comune può fornire ai concessionari, per rendere effettiva la facoltà di cui al comma precedente.

Articolo 95 Tariffe

I canoni concessori e le tariffe dei servizi cimiteriali sono deliberate dalla Giunta Comunale, tenuto conto dei costi effettivi di servizio sostenuti.

Articolo 96 Sanzioni

Per le infrazioni al presente regolamento, oltre alle disposizioni di cui agli articoli 338, 339, 340, 344 e 358, comma 2 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif. e dell'articolo 107 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285, in quanto applicabili, si applicano le disposizioni dell'art. 7.bis decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

Articolo 97 Norma finale e di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali e regionali in vigore e alle circolari degli organi competenti in materia di polizia mortuaria.

Articolo 98 Entrata in vigore

Il presente Regolamento sostituisce il regolamento di Polizia Mortuaria adottato con Deliberazione C.C. n. ____ del ____ e s.m.i., nonché il regolamento di Polizia Mortuaria previamente approvato con deliberazione C.C. n. ____ del ____ ed entra in vigore, acquisite le autorizzazioni previste dalla legge, con l'esecutività delle relativa deliberazione di approvazione ai sensi dell'art. 124 del T.U. n° 267/2000.

Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le norme regolamentari e gli aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.

Il presente Regolamento:

- *E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del ____ con atto n. ____*
- *- E' stato pubblicato all'Albo Pretorio On line per quindici giorni consecutivi dal .../.../..... al .../.../.....*
- *- La deliberazione del Consiglio Comunale n. Del .../.../..... è stata ripubblicata all'albo pretori on-line per 15 giorni dal .../.../..... al .../.../.....*
- *E' entrato in vigore il .../.../.....*

IL SEGRETARIO COMUNALE